

N. R.G. [REDACTED]/2017



N. R.G. [REDACTED]/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2017 promossa da:

[REDACTED] (p. iva [REDACTED]), in persona del legale
rappresentante p.t. sig. [REDACTED] [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Roma, Via Liegi n. 1/C

ATTORE

contro

[REDACTED] S.P.A. (la quale ha incorporato a seguito di fusione [REDACTED] S.P.A. – già [REDACTED]
[REDACTED] S.P.A.) (C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di [REDACTED] [REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio del quale ha eletto domicilio in [REDACTED]

CONVENUTO

Oggetto: Contratti bancari

CONCLUSIONI

Per l'attrice, come da note di trattazione scritta per l'udienza 16/11/2021: "Voglia il Tribunale di Ancona adito, per tutto quanto sinora dedotto nella parte in fatto ed in diritto:

A) accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB l'illegittimità e/o la nullità degli interessi anatocistici applicati relativamente al contratto di conto corrente n. 5960 per le ragioni illustrate in narrativa nonchè accertare e dichiarare che la [REDACTED] [REDACTED] (ora [REDACTED] - già [REDACTED] Spa) ha illegittimamente applicato, al contratto di conto corrente oggetto della presente controversia, interessi anatocistici, illegittima antergazione e postergazione delle valute (cosiddetto effetto valuta), per la somma complessiva di Euro 10.585,82 o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia

B) accertare e dichiarare la violazione da parte della [REDACTED] Spa (ora [REDACTED] Spa - già [REDACTED] Spa) delle normative in tema di trasparenza bancaria introdotte dal Provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 entrato in vigore il 1/1/2010 per non avere informato ed indicato, successivamente a detto periodo, la società attrice dell'ISC/TAEG effettivamente applicato al contratto di conto corrente n. 5960 in tutti i trimestri dal 01/01/2010 al 31/08/2015 oggetto del presente giudizio, al netto del terzo trimestre del 2012 e del terzo trimestre 2013, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB ed applicazione dell'articolo 117 comma VII TUB; nonchè accertare e dichiarare che la [REDACTED] Spa (ora [REDACTED] - già [REDACTED] [REDACTED] Spa) ha illegittimamente percepito, in applicazione della normativa dell'articolo 117 comma VII TUB in merito al contratto di conto corrente oggetto della presente controversia, interessi e/o somme maggiori per € 10.064,94 (a titolo differenza tra gli interessi e/o le somme corrisposte e/o contabilizzate quelle che avrebbero dovuto essere corrisposte e/o contabilizzate ai sensi dell'art. 117 comma VII TUB) O la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia

C) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità delle commissioni e/o degli interessi e/o delle somme addebitate dalla [REDACTED] Spa (ora [REDACTED] Spa - già [REDACTED] Spa) al conto corrente numero 5960 a titolo di commissioni di massimo scoperto poiché non pattuite per iscritto e/o illegittime e/o comunque prive di valida giustificazione causale per le ragioni illustrate in narrativa nonché accertare e dichiarare che la [REDACTED] Spa (ora [REDACTED] Spa) ha ottenuto il pagamento illegittimo di somme a detto titolo per € 3.369,95 o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia

D) per l'effetto accertare, dichiarare e rideterminare i saldi dare/avere del rapporto di conto corrente n. 5960, oggetto del presente giudizio, con storno degli interessi e degli addebiti illegittimi applicati dalla [redacted] Spa (ora [redacted] Spa – già [redacted] Spa) (anatocismo, antergazione e/o postergazione illegittima giorni valuta e applicazione tassi di interessi ex art. 117 comma VII TUB, imputazione illegittima di commissioni di massimo scoperto non dovute ed ogni altra violazione di legge indicata in atti e riscontrata dalla CTU svolta). Con vittoria di spese, compensi, cassa avvocati e rimborso forfettario e rimborso spese di Ctu”.

Per il convenuto, come da foglio di p.c. del 15/11/2021: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ampie ragioni esposte nel corpo del presente atto, la nullità insanabile dell’atto di citazione, ex art. 164 co. 4 cpc, e dunque dichiarare inammissibile la domanda svolta; Nel merito: rigettare interamente l’avversa domanda in quanto totalmente infondata, in fatto ed in diritto, anche in accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate; Con condanna dell’attrice al pagamento delle spese legali per l’integrale refusione a vantaggio dell’Istituto di credito qui concludente”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [redacted] proponeva azione di accertamento della nullità/illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul rapporto di conto corrente n. [redacted] di cui era titolare presso la [redacted] (filiale [redacted]) a far data dal 01/07/1998, a titolo a titolo di interessi, commissioni, valute finalizzata alla rideterminazione del saldo di c/c.

Deduceva la società attrice, che nel predetto rapporto di conto corrente, nel corso degli anni, erano confluite diverse aperture di credito e linee di credito ove erano stati pattuiti gli interessi debitori senza menzione di quelli creditori, ed altresì applicata la capitalizzazione degli interessi. A conforto della domanda, allegava relazione tecnica del proprio consulente.

In conseguenza degli accertamenti eseguiti dal proprio perito, l’attrice lamentava la postergazione/antergazione degli accrediti/addebiti in esito alla quale la banca impropriamente aveva incrementato i giorni per la base di calcolo degli interessi passivi e diminuito i giorni per il calcolo degli interessi attivi. Tale disallineamento, riscontrato nelle date di valuta applicate dalla Banca per le operazioni in accredito e addebito, doveva ritenersi illegittimo a partire dal Decreto Legislativo n. 11 del 27 Gennaio 2010, in recepimento della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD).

Lamentava, altresì, che il contratto di conto corrente, stipulato in data 01/07/1998 e dunque prima della delibera CICR del 09/02/2000, prevedeva l'applicazione di interessi anatocistici in contrasto con l'art. 1283 c.c.. Assumeva che, successivamente all'entrata in vigore della predetta delibera, le parti non avevano mai sottoscritto un nuovo contratto dove veniva pattuita la pari periodicità degli interessi debitori e creditori e che, i vari fidi susseguitisi negli anni, avevano indicato solo la capitalizzazione del tasso debitore senza nulla dire circa il tasso creditore. Per l'effetto gli interessi anatocistici addebitati, quantificati dall'attrice nella somma di euro 10.585,82 dovevano essere restituiti.

L'attrice, inoltre, assumeva la violazione del Provvedimento della Banca d'Italia del 29/07/2009 entrato in vigore il 01/01/2010, non essendo stata informata dell'ISC/TAEG applicato al contratto di conto corrente in questione, per tutti i trimestri oggetto di analisi al netto del terzo trimestre del 2012 e del terzo trimestre del 2013 e, pertanto, invocava l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. In ordine a tale profilo la società attrice sosteneva di aver versato maggiori somme per euro 10.064,94. Infine, la società [REDACTED] eccepiva la nullità delle commissioni massimo di scoperto ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 1346 c.c., per indeterminatezza e comunque indeterminabilità dell'oggetto (nonché poiché prive di valida giustificazione causale), tale da comportare un pagamento illegittimo di somme a detto titolo per euro 3.369,95.

Ciò posto, invocava la rideterminazione dei saldi di dare/avere del rapporto di conto corrente n. 5960, con storno degli interessi e degli altri oneri addebitati illegittimamente dalla Banca convenuta.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] s.p.a., contestava la fondatezza della domanda, e in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c. per omessa indicazione delle rimesse contestate, ritenendo insufficiente il rinvio operato alla relazione tecnica di parte depositata in allegato, dovendo invece i fatti costituenti la ragione della domanda risultare esclusivamente dall'atto introduttivo del giudizio. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione delle somme, posto che ogni accredito eseguito dal correntista aveva funzione solutoria, con effetti estintivi delle partite di addebito oggetto di contestazione. Deduceva inoltre la banca convenuta che la società attrice era decaduta da ogni contestazione, avendo ricevuto gli estratti conto, con periodica chiusura del conto e definitiva approvazione dello stesso in assenza di contestazioni, nel termine di legge e di contratto.

Deduceva altresì, che infondate erano da ritenersi le contestazioni riguardanti la postergazione/antergazione degli addebiti/accrediti, poiché le operazioni non si perfezionavano in tempo reale, come nel caso di pagamento degli assegni di altre banche. Evidenziava, in ogni caso, che i diversi contratti di apertura di credito in conto corrente regolamentavano anche i "giorni valuta", di cui la società attrice aveva contezza per il tramite degli estratti del conto corrente e delle comunicazioni periodiche, mai contestate. Deduceva, riguardo la capitalizzazione degli interessi, che la [REDACTED]

aveva dato attuazione alla delibera CICR del 9.2.2000 a partire dal 1.7.2000, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle condizioni riguardanti l'anatocismo, migliorative per la clientela, in quanto contemplavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi. Sosteneva che nessun rilievo poteva avere al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, perché non applicabile al caso di specie. Lo stesso poteva affermarsi anche riguardo il contratto del 25.11.2004, poiché anch'esso prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Relativamente alla violazione del provvedimento della Banca d'Italia del 29.7.2009 deduceva che l'ISC non aveva rilevanza per il caso oggetto del presente giudizio, posto che nel caso di specie le condizioni previste dalla banca erano estremamente dettagliate per ogni operazione, sia per l'apertura di credito che per il portafoglio commerciale. Deduceva infine con riguardo alla commissione di massimo scoperto che le previsioni contrattuali erano da ritenersi sufficientemente determinate, prive di vizi e meritevoli di tutela.

La causa veniva istruita con CTU contabile e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.11.2021 previa precisazione delle conclusioni e assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Va preliminarmente decisa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta. La banca evidenzia a conforto dell'eccezione preliminare la mancanza nell'atto di citazione notificato delle singole rimesse contestate, l'omessa indicazione delle clausole contrattuali oggetto di contestazione ed il procedimento matematico utilizzato per la determinazione della somma richiesta in restituzione. Afferma altresì che tale allegazione non poteva essere sopperita dal richiamo alla relazione tecnica di parte.

Al riguardo deve premettersi che per giurisprudenza consolidata alla quale si intende dare continuità, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° comma, c.p.c. si produce quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dall'art. 163 comma 3 n. 3 e 4 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi tener conto ai fini dell'identificazione della domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione. In questi termini, le Sezioni Unite hanno precisato che: *"la dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto"* (cfr. Cassazione, Sezioni unite civili, 22.5.2012, n. 8077; Cassazione, Sez. unite civili, 21.7.2009, n. 16910; Cassazione 15.5.2013, n. 11751), tale cioè

da ledere il diritto costituzionale all'approntamento di un'adeguata ed informata difesa (cfr. Cassazione n. 751/2009) e da rendere in ogni caso impossibile al giudice l'interpretazione della domanda giudiziale, che, come noto, va compiuta, non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Per l'effetto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per una simile valutazione, che il *petitum* sia del tutto omesso, ovvero risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. Cassazione n. 18783/2009). In sintesi, solo l'omissione o l'incertezza assoluta dell'indicazione degli elementi costitutivi della domanda (*petitum* e *causa petendi*) può determinare la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo.

In questo senso e salva ogni valutazione sulla fondatezza nel merito delle domande, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata.

Dalla disamina dell'atto di citazione si osserva che nel preambolo relativo al fatto, la società ha elencato al punto 2) i rapporti contrattuali, succedutesi nel tempo tra le parti, in relazione ai quali ha formulato contestazione riguardo alla quantificazione degli interessi anatocistici, illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, precisando di aver inoltrato reclamo alla ██████████ e poi avviato tentativo obbligatorio di mediazione. Nei successivi punti dell'atto notificato ha evidenziato i motivi di doglianza, l'indicazione delle specifiche ragioni poste a fondamento della domanda e precisamente: al punto A) l'erronea utilizzazione della valuta bancaria negli addebiti e negli accrediti; al successivo punto B) l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, richiamando all'uopo la relazione di parte da intendersi trascritta con riferimento alle pagine da 19 a 31 ove erano esposti i conteggi formulati a sostegno della domanda di restituzione della somma di euro 10.585,82; al punto C) della citazione la violazione del provvedimento della Banca d'Italia del 29.7.2000 con riguardo all'omessa indicazione dell'ISC e ricalcolo delle somme in ossequio alle statuizioni dell'art. 117, comma 7, T.U.B., con espresso richiamo delle pagine da 34 a 35 della relazione di parte; infine al punto D) viene contestata l'applicazione della commissione di massimo scoperto, per asserita indeterminatezza della stessa e precisato l'importo erroneamente addebitato alla società attrice della quale chiede la restituzione pari ad euro 3.369,95. Le contestazioni sono indicate in termini riassuntivi nell'intestazione del motivo e poi precisate, pur dopo un lungo preambolo di ordine prettamente teorico, al termine del relativo motivo. Peraltro che l'atto di citazione non fosse effettivamente viziato da omissione o incertezza assolute in termini tali da compromettere il diritto di difesa della controparte, è comprovato anche dal contenuto stesso dell'atto di costituzione della banca, con cui l'istituto di

credito ha preso di fatto posizione su tutte le questioni dedotte, producendo tutta la documentazione che riteneva fosse in grado di supportare la propria pretesa creditoria e di confutare le corrispondenti contestazioni dedotte dall'attrice. Ragion per cui l'atto di citazione essendo dotato di un sufficiente grado di determinatezza non può essere dichiarato nullo.

Venendo all'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca convenuta, il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene validamente proposta l'eccezione di prescrizione anche senza la necessaria indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. Civ. S.U. 15895/2019).

In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevate dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebitato proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (cfr. Cass. civ. n. 31927/2019 – Cass. civ. n. 2660/2019 – Cass. civ. n. 27704/2018). E' stato tuttavia chiarito che in *"tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte"* (cfr. Cass. civ. S.U. n. 15895/2019). Alla luce di ciò, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta anche se priva della indicazione specifica delle rimesse di carattere solutorio va considerata ammissibile e l'individuazione delle somme eventualmente prescritte ed il dies a quo della decorrenza costituiscono questione di merito attinente alla fondatezza o meno dell'eccezione medesima. Riguardo al saldo su cui è effettuato il ricalcolo del conto ai fini della prescrizione, si conferma l'orientamento (peraltro evincibile dal quesito posto al CTU) già espresso dal questo Giudice ovvero che ogni conteggio deve far riferimento al saldo esposto dalla banca e non da quello eventualmente rettificato con espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto. Ciò al fine di non vanificare gli effetti della prescrizione sulle somme anche illegittimamente versate nel periodo prescritto che restano definitivamente acquisite alla banca.

Passando al merito della controversia è pacifico tra le parti e documentalmente provato che la società attrice era titolare presso l'allora [REDACTED] ([REDACTED]) a far data dal 1.7.1998 del conto corrente n [REDACTED], le cui condizioni espresse in lire, erano riportate nel documento prodotto dalla società convenuta nella sua integralità (come accertato dal CTU parte attrice produce solo il frontespizio del contratto datato 1.7.1998 con condizioni che ripartano la valuta espressa in euro e sottoscrizione alla data del 31.3.2006). Nel citato contratto dell'1.7.1998 sottoscritto in pari data e prodotto da parte convenuta, non risulta indicata la periodicità e la reciprocità della liquidazione delle

competenze. E' pacifico altresì e provato documentalmente, che le parti abbiano sottoscritto in data 25.11.2004 un successivo contratto di conto corrente, avente ad oggetto sempre il rapporto n. [REDACTED] con una nuova regolamentazione economica delle condizioni, questa volta espresse in euro, documento che prevedeva la periodicità trimestrale della capitalizzazione sia degli interessi debitori che di quelli creditori.

Le condizioni economiche del contratto di conto corrente n. [REDACTED] variavano ulteriormente in data 31.3.2006 come risulta dalla documentazione prodotta dall'attrice e non oggetto di contestazione (cfr. doc. n. 1 di parte attrice il quale pur se portante la data nel frontespizio del 1.7.1998, reca quale data di sottoscrizione il 31.3.2006). Risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che il citato conto corrente n. [REDACTED] fosse assistito dall'apertura di credito regolata nel medesimo conto corrente n. [REDACTED] e dall'apertura di conto anticipi salvo buon fine con disponibilità immediata, appoggiata sul medesimo conto corrente. Il CTU ha indicato nella relazione le aperture di credito in conto corrente intercorse tra le parti (pag. 30 della relazione), dando atto che cronologicamente il primo documento di affidamento (fido per cassa) porta la data del 10.3.2005. La documentazione contrattuale prodotta dalle parti, contenente le condizioni economiche del rapporto tuttavia, non copre ininterrottamente il periodo dal 1.3.2005 al 31.12.2017 posto che i riscontri eseguiti dal CTU potevano accertare che i tassi rinvenuti nei conti scalare erano diversi rispetto a quelli previsti nei documenti contrattuali (cfr. pag. 30 *"..nel fascicolo di causa sono versati i rinnovi contrattuali delle aperture di credito concesse. La documentazione non copre ininterrottamente il periodo 1.3.2005-31.12.2017. Come già annunciato lo scrivente CTU farà affidamento alle informazioni evincibili dagli estratti scalari agli atti di causa"*). Il CTU dà atto che la verifica degli "estratti conto scalari" (gli estratti conto bancari coprono con continuità il periodo 1.3.2005-31.12.2017) attestava una continuità di affidamento, poiché nei documenti (id est conti scalare) *"vengono indicati rispettivamente il limite di affidamento concesso ed il corrispondente tasso di interesse applicato"*. In relazione al contratto di conto corrente n. [REDACTED] e dei diversi affidamenti concessi, la società [REDACTED] lamentava l'illegittima applicazione dell'anatocismo, la violazione da parte della banca della normativa in materia di trasparenza bancaria, nonché l'illegittimo addebito da parte della banca di commissioni, interessi ed addebiti illegittimi perché non pattuite per iscritto e comunque priva di valida giustificazione causale, e per l'effetto chiedeva di accertare e rideterminare i saldi dare/avere del rapporto n. 5960 con storno degli interessi ed addebiti illegittimi. La CTU espletata merita condivisione in quanto frutto di un corretto esame dei documenti in atti e svolta in ossequio alle indicazioni contenute nei quesiti formulati. La relazione dà atto che nel primo movimento del conto corrente risultante agli atti, risulta applicato il tasso previsto nel contratto di conto corrente sottoscritto in data 25.11.2004 (tasso a debito 7,875% ed extra fido 10,25%). Pur tuttavia dal 1.3.2005 risultava applicato un tasso extra fido del 11.125% che non risultava

pattuito in nessun documento contrattuale (cfr. pagina 35 relazione Dr. █████). In data 17.8.2006 il tasso extra fido passa a 12,5%, senza corrispondente pattuizione contrattuale agli atti. Dal 1.6.2007 a seguito di variazione ex art. 118 TUB risulta previsto un aumento del tasso a debito di 0,60 punti percentuale e quindi i nuovi tassi contrattuali diventano dello 9,225% per le aperture di credito ordinarie e il 12,475% per le somme extra fido. Al riguardo il CTU nella sua relazione afferma che *“mentre il tasso su apertura di credito risulta correttamente applicato, il tasso extra fido applicato era pari al 12,50% e quindi superiore rispetto al tasso contrattuale”*(cfr. pag. 35 relazione Dott. █████). *“Dal 31.1.2008 è stato applicato un tasso extrafido del 13,225% senza che sia stato possibile rinvenire la relativa contrattualizzazione. Con contratto, successivo, del 24.11.2008 veniva fissato il tasso su apertura di credito al 9,225% ed il tasso extra fido al 13,225%, i tassi effettivamente applicati corrispondono a tali misure”*. *“...Rilevano continue variazioni di tasso che si può riscontrare dalla verifica cartacea dei “Conto Scalari”. In genere il cambio di tasso e dell’affidamento avviene il 1° giorno del mese. Saltuariamente viene riscontrato in atti la documentazione contrattuale di supporto (i.e. dall’1.7.2012 il tasso extrafido è stato variato dalla banca ai sensi dell’art. 118 TUB portandolo al 14%, tale tasso è stato applicato nella stessa misura negli estratti conto). Altre volte come ad esempio la ricontrattualizzazione del 18.11.2009 si confermano condizioni di tasso che già erano applicate dalla banca in data anteriore (dal 9.7.2009)”* (cfr. Pag. 36 relazione Dott. █████). D’altro canto, non vi è prova del fatto che la banca abbia seguito in questi casi la procedura di adeguamento del contratto ovvero la comunicazione di variazione unilaterale ex art. 118 TUB ad eccezione dei casi evidenziati nella perizia. Con riferimento agli affidamenti con anticipi al salvo buon fine, la documentazione prodotta dalle parti attesta, la presenza di differenti linee di credito al salvo buon fine, ognuna assoggettata ad un diverso tasso. Nel contratto del 1.3.2005 risultava prevista per tale tipologia di affidamento un tasso di interesse del 5,5% che risultava applicato al rapporto fino al 5.4.2006. Fino alla variazione contrattuale del 2011 i tassi di interesse applicati non erano previsti in nessun documento contrattuale. Successivamente in data 14.1.2014 le parti sottoscrivevano una variazione contrattuale che per queste operazioni commerciali prevedeva un tasso di interesse del 8,5%. Il CTU dà atto nella sua relazione che fino al 2015 per tale tipologia di affidamento, la banca applica i tassi di interesse inferiori ovvero uguali a quelli contrattualizzati (cfr. pagina 39 relazione Dott. █████).

Riguardo alla domanda avente ad oggetto i giorni di valuta applicabile al rapporto bancario, la questione dell’antergazione e postergazione dei giorni di valuta sulle operazioni attive e passive – per fattispecie antecedenti al luglio 2009 – è da intendersi posta *praeter legem* con la conseguenza che non può di per sé affermarsi l’illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso, considerato che la nuova disciplina ha stabilito i limiti alla postergazione dei giorni di valuta al beneficiario di bonifici e assegni senza vietarla *tout court*. Pur tuttavia, vale anche per tale clausola contrattuale, la questione

della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Invero, al pari di ogni altra pattuizione contrattuale detta commissione, deve essere determinata o, almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso pena la conseguente dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 1346 c.c. e 1418 c.c.

Al riguardo il CTU poteva accertare che nei contratti di apertura di conto corrente datati 25.11.2004 e 31.3.2006 era prevista una pattuizione parziale delle valute, poiché la clausola convenuta indicava per ciascuna categoria di operazioni previste, un *range* di valori senza l'indicazione della casistica e delle modalità di applicazione dei suddetti *range* alle diverse operazioni, rendendo così impossibile la verifica della sua corretta applicazione da parte del correntista e per l'effetto nel ricalcolo finale il perito ha ritenuto condivisibilmente di ricondurre la valuta alla data di effettuazione dell'operazione, stante l'indeterminatezza della pattuizione contrattuale.

Riguardo la commissione di massimo scoperto la società attrice deduce che la banca convenuta avrebbe applicato illegittimamente le commissioni di massimo scoperto, non essendo possibile desumere dagli accordi contrattuali le modalità di calcolo delle stesse.

Sul punto, il tribunale aderisce all'opinione giurisprudenziale che ritiene *“in tema CMS va infatti ricordato che dette commissioni costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la "messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma. La relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo ove sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione del valore percentuale e la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario”* (cfr. in motivazione Corte d'Appello di Ancona n. 240/2019 – Corte d'Appello di Ancona n. 1383/2021).

Nella propria relazione il CTU ha accertato che nel contratto di conto corrente datato 1.7.1998 non erano presenti clausole che regolamentassero la commissione di massimo scoperto. Tale commissione era indicata nei rapporti contrattuali che erano succeduti nel tempo, attraverso l'indicazione di una misura percentuale, senza specificazione della base di calcolo, della periodicità del conteggio etc. (cfr. pagina 45-46 relazione Dott. █████). Ne consegue pertanto che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto che prevede solamente il valore percentuale della commissione senza nessuna

specificazione sul suo meccanismo di funzionamento, deve essere dichiarata nulla, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e 1418 c.c. Con il successivo contratto di apertura di credito in conto corrente datato 24.11.2008 la commissione di massimo scoperto viene invece specificata negli accordi contrattuali, in modo da essere conforme alla legge e quindi risulta contrattualmente determinata e determinabile. Il CTU rileva tuttavia che dal IV trimestre 2009 la commissione di massimo scoperto non risulta più applicata dalla banca; inoltre, da atto che la commissione di massimo scoperto prevista nel contratto del 24.11.2008 risulta applicata dalla banca convenuta in modo non conforme agli accordi contrattuali (cfr. pagina 64 relazione Dott. ██████ *“..... a seguito del ricalcolo analitico, viene verificato che la banca non si è attenuta alle condizioni contrattuali per il periodo successivo al 24.11.2008 al III trimestre 2009 non rispettando il periodo continuativo di 3 giorni di saldo dare”*).

Venendo alle contestazioni riguardanti la capitalizzazione trimestrale, la questione è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, e risolta mediante l'affermazione del principio, secondo il quale nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass. civ. 17634/2021 - Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779).

Deve essere dichiarata pertanto la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo anteriore al 30.6.2000 relativa al contratto di conto corrente n. 5960. Venendo invece alla questione riguardante la validità della clausola dell'anatocismo trimestrale per il periodo successivo alla delibera CICR del 9.2.2000 va dato atto che deve trovare applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2 e 6, ai sensi dei quali la clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, doveva recare l'indicazione della relativa cadenza, uguale per gli interessi debitori e quelli creditori, e del tasso d'interesse applicato, nonchè del tasso rapportato su base annua in caso di capitalizzazione infrannuale, e doveva essere specificamente approvata per iscritto. Risulta agli atti che tale pattuizione

è avvenuta per la prima volta il 25.11.2014, ove nel contratto di conto corrente n. 5960 risulta la reciprocità della capitalizzazione degli interessi, ragion per cui tale clausola deve ritenersi legittima.

Riguardo infine le contestazioni inerenti l'ISC va detto che – secondo la costante ed uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità - esso rappresenta un indicatore del costo effettivo dell'operazione di finanziamento, poiché racchiude in sé il tasso di interesse convenzionalmente pattuito ed anche tutte le spese accessorie della pratica di finanziamento (spese di istruttoria, imposta di bollo, costo della perizia, incasso rata etc.). L'I.S.C./T.A.E.G. *“è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate nel contratto”* (cfr. in motivazione Cass. civ. 9.12.2021 n. 39169). Pur tuttavia tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni previsti dall'art. 117 comma 6 T.U.B.. *“L'I.S.C. infatti non costituisce un tasso d'interesse da applicare al contratto di mutuo, ma come detto, svolge una mera funzione informativa, sicché l'obbligo di indicazione dell'I.S.C. quale regola di comportamento può al più legittimare, ricorrendone i presupposti, l'esperimento dei rimedi ablativi contro i vizi del consenso (i.e. annullamento per errore) o quelli risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale (art. 1337 c.c.)”* (cfr. in motivazione Corte d'Appello di Milano 5.5.2018). Di conseguenza la sua errata previsione non comporta la sanzione di nullità prevista dal successivo comma 7 dell'art. 117 T.U.B. e quindi la sostituzione dei tassi di interesse convenzionalmente pattuiti con quelli previsti dalla norma.

Venendo all'elaborazione contabile del rapporto effettuata dal CTU, le cui conclusioni meritano condivisione in quanto frutto del corretto esame dei documenti agli atti e dell'applicazione dei criteri di calcolo indicati nei quesiti proposti, la stessa ha consentito di accertare che la banca convenuta non si è conformata alle condizioni contrattuali pattuite con il correntista. L'accuratezza della disamina della documentazione e dei calcoli eseguiti dal consulente è confermata dalla circostanza che il CTU ha riprodotto i calcoli della banca utilizzando i conti scalari e le condizioni economiche ivi riportate, con uno scostamento matematico irrilevante di € 5,31. L'esito della consulenza contabile ha tuttavia fatto emergere nel conto corrente n. [REDACTED] un saldo banca ricalcolato dal CTU alla data del 31.1.2017 (data dell'ultima movimentazione risultante sul conto corrente) di euro 35.756,75 a credito del correntista a cui devono detrarsi oneri bancari ricalcolati per euro 15.722,88, oltre al rimborso di commissioni per massimo scoperto non dovute per euro 3.370,05, con saldo a favore del correntista di euro 23.403,92.

Il suddetto ricalcolo è stato eseguito dal CTU alle condizioni indicate nel quesito e quindi *“è stata allineata la data valuta alla data contabile dei movimenti, si sono escluse le CMS, quanto*

all'anatocismo si è provveduto a considerando non valida la condizione di reciprocità di calcolo degli interessi DARE e AVERE per il periodo 31.12.2004 al 31.3.2006 per poi considerare valida la capitalizzazione trimestrale degli interessi DARE e AVERE dal 1.4.2006 sino al 1.1.2014 (rif. Legge di stabilità 2014 -legge147 del 27 dicembre 2013, comma 629 – che ha modificato l'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 1993 n. 385 del Testo Unico Bancario)” (cfr. pagine 68-69 relazione Dr. [REDACTED]).

Dal suddetto importo deve essere altresì detratta la somma calcolata per le voci prescritte nel periodo anteriore l'8.5.2017. Il calcolo dei pagamenti solutori è stato effettuato dal consulente sul saldo determinato dalle originarie annotazioni contabili della Banca (cfr. pagina 75 relazione Dott. [REDACTED]) all'esito del quale l'importo prescritto ammonta ad euro 13.286,24, che detratto dall'importo ricalcolato sul conto corrente n. 5960 di euro 23.403,84 produce un saldo ricalcolato a favore del correntista pari ad euro 10.117,60 che deve essere maggiorata degli interessi legali dal 31.12.2017 al saldo effettivo. Quindi la domanda viene accolta entro i termini ivi indicati.

In conclusione in parziale accoglimento della domande proposte dalla società attrice, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 5960 ricalcolato alla data del 31.1.2017 ammonta ad euro 23.403,84 a favore del correntista anziché ad euro 30.014,61 a favore della banca.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che nel rapporto di conto corrente n. [REDACTED] la convenuta ha indebitamente addebitato importi a titolo di interessi illegittimamente capitalizzati, commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite ed interessi illegittimamente sostituiti o modificati, valute non pattuite, così come meglio indicato in parte motiva;
- 2) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. [REDACTED] alla data del 31.12.2017 ammonta ad euro 23.403,84 a credito del correntista;
- 3) accerta e dichiara che sul saldo ricalcolato risulta prescritto il diritto alla ripetizione dell'importo di euro 13.286,24;
- 4) rigetta nel resto le domande attoree;
- 5) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in euro 4.835,0 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, IVA e CPA.

Pone le spese di CTU liquidate come in atti a carico della convenuta.

Così deciso in Ancona, li 12.5.2022

Il Giudice

[REDACTED]

